



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 gennaio 2012 (18.01)
(OR. en)**

16839/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0303 (COD)**

**CODEC 2011
MAR 141
PE 481**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 dicembre 2011)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Knut Fleckenstein (S&D, DE), ha presentato, per conto della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione contenente 83 emendamenti (emendamenti 1-83) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Il gruppo politico ALDE/ADLE ha inoltre presentato 7 emendamenti (emendamenti 84-90), e il gruppo politico Verts/ALE un emendamento (emendamento 91).

II. DIBATTITO

Il relatore Knut Fleckenstein (S&D, DE) ha avviato la discussione e:

- ha puntualizzato che l'estensione delle competenze dell'EMSA dovrebbe avere un valore aggiunto europeo oppure effetti sinergici negli Stati membri;
- ha espresso il parere che l'incidente avvenuto nel golfo del Messico il 20 aprile 2010, nonché quello del 10 agosto 2011 nel Mare del Nord, dimostrano quanto sia opportuno disporre di un pacchetto legislativo su una migliore regolamentazione delle piattaforme petrolifere;
- ha espresso l'opinione che la sorveglianza effettuata dall'EMSA sarebbe più efficace del ripartire da zero, e che la mancanza di competenze dall'EMSA non è una giustificazione valida;
- ha affermato che sulla questione del traffico marittimo europeo non si sta operando con sufficiente rapidità;
- ha sottolineato che nell'ambito della Commissione vi è una netta maggioranza a favore della relazione, e che per negoziare con il Consiglio i risultati della votazione del Parlamento europeo dovrebbero evidenziare un fermo sostegno.

Siim Kallas, vicepresidente della Commissione:

- ha affermato che l'EMSA è divenuta un'agenzia operativa che supporta sia la Commissione che gli Stati membri e contribuisce alla sicurezza marittima e agli aspetti ambientali dei trasporti marittimi (rete di navi antinquinamento, localizzazione satellitare di scarichi illegali dalle navi e vari sistemi di monitoraggio del traffico marittimo);
- ha sottolineato che, poiché le competenze tecniche dall'EMSA risultano interessanti in altri ambiti di intervento politico, la Commissione ha presentato una proposta volta a prorogare il mandato di EMSA riguardo a taluni aspetti per cui si prospetta un significativo valore aggiunto UE;

- ha posto in evidenza tre priorità che consistono nell'istituzione dello spazio marittimo europeo senza barriere, così da cessare di considerare le navi come se stessero effettuando un viaggio internazionale, nella promozione delle professioni marittime nell'UE, pur evitando di trasformare l'EMSA in un'accademia marittima o di fornire certificati alla gente di mare, e nel miglioramento della sicurezza degli impianti offshore nell'UE, con l'obiettivo di istituire rigorose norme di sicurezza in tutta l'UE;
- non ha accolto favorevolmente gli emendamenti del Parlamento europeo che attribuiscono all'EMSA un ruolo nella prevenzione dell'inquinamento prodotto dagli impianti offshore, nella concessione di licenze e nella supervisione esterna, poiché l'EMSA non dispone di competenze tecniche relative alle operazioni di trivellazione e dovrebbe restare un'agenzia di trasporti marittimi.

Bart Staes (Verts/ALE, BE) ha insistito, per conto della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sull'efficacia sotto il profilo dei costi delle eventuali modifiche da apportare alle competenze dell'EMSA.

Intervenendo a nome del gruppo PPE, Luis de Grandes Pascual (PPE, ES):

- ha elogiato il relatore per la sua flessibilità e disponibilità ad accettare compromessi che hanno quasi consentito di giungere all'unanimità;
- ha spiegato che lo scopo delle modifiche da apportare al regolamento EMSA è di incrementare ulteriormente il successo dell'EMSA;
- ha osservato che l'EMSA dovrebbe sottostare alle direttive della Commissione e degli Stati membri;
- ha ricordato che l'EMSA ha un ruolo chiave nel controllo dello Stato di approdo e nella lotta contro la pirateria, e che la relazione fa un riferimento esplicito alla localizzazione satellitare e alla collaborazione con l'operazione ATALANTA;
- ha espresso l'opinione che la composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe essere equilibrata sotto il profilo del genere, ma che la questione andrebbe affrontata in un considerando anziché in un articolo;
- ha annunciato che il gruppo PPE voterà contro gli articoli 18 e 41 per via della soppressione del termine "nazionale".

Intervenendo per conto del gruppo S&D, Saïd El Khadraoui (S&D, BE) ha elogiato l'operato del relatore, sottolineato l'efficacia dell'EMSA e insistito sulla necessità di procedere nei lavori sullo spazio marittimo europeo senza barriere, sulla prevenzione e sul coordinamento nel settore della sicurezza e sulla lotta contro la pirateria.

Esprimendosi a nome del gruppo ALDE, Izaskun Bilbao Barandica (ALDE, ES):

- ha sottolineato che l'ampliamento delle competenze dell'EMSA significa coordinamento e integrazione di risorse europee e nazionali, che a sua volta significa una migliore gestione delle risorse;
- ha espresso disappunto per la mancanza di una prospettiva regionale, la cui utilità era stata dimostrata all'epoca del disastro del Prestige, e per l'assenza di criteri per un consiglio di amministrazione equilibrato sotto il profilo del genere.

Intervenendo a nome del gruppo Verts/ALE, Keith Taylor (Verts/ALE, UK):

- ha ringraziato il relatore e i relatori ombra per la maniera assai positiva in cui la relazione è stata elaborata;
- ha sostenuto il potenziamento del ruolo dell'EMSA nel monitoraggio degli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas, la maggiore preparazione nel reagire ad incidenti marittimi, e l'incremento del lavoro in partenariato per assicurare la sorveglianza marittima, ivi compreso il programma SafeSeaNet.

Esprimendosi a nome del gruppo ECR, Peter van Dalen (ECR, NL), pur elogiando l'operato dell'EMSA in termini di sicurezza, non ha appoggiato la relazione poiché l'EMSA riceverebbe un mandato inutilmente più vasto, in particolare per quanto riguarda il traffico sulle vie navigabili interne, le piattaforme petrolifere e la guardia costiera europea, tutte situazioni opportunamente trattate a livello nazionale o internazionale in maniera soddisfacente.

Intervenendo per conto del gruppo EFD, Juozas Imbrasas (EFT, LT) ha sottolineato che l'EMSA dovrebbe operare a beneficio dell'UE, il che potrebbe richiedere un'azione all'esterno del territorio UE, e dovrebbe contribuire a creare uno spazio marittimo europeo senza barriere.

Janusz Władysław Zemke (S&D, PL) si è domandato se sarà possibile reperire adeguati finanziamenti per l'ampliamento della portata delle attività dell'EMSA nel contesto delle nuove prospettive finanziarie.

Jacqueline Foster (ECR, UK) ha elogiato il lavoro dell'EMSA, ma non ha appoggiato l'estensione delle sue competenze o la creazione di una guardia costiera europea.

Maria Da Graça Carvalho (PPE, PT) ha appoggiato l'estensione delle competenze dell'EMSA, in particolare per quanto concerne gli impianti per il petrolio e il gas, al fine di utilizzare le infrastrutture esistenti.

Nuno Teixeira (PPE, PT) ha appoggiato l'estensione delle competenze dell'EMSA, in particolare riguardo alla prevenzione, assistenza e lotta contro l'inquinamento marino, specialmente dovuto agli impianti per il petrolio e il gas, nonché l'utilizzo del pieno potenziale dei programmi EGNOS e GALILEO per la creazione di un vero spazio marittimo europeo senza barriere.

Jan Kozłowski (PPE, PL) ha appoggiato l'estensione delle competenze dell'EMSA.

Estelle Grelier (S&D, FR) si è dichiarata favorevole all'ampliamento delle competenze dell'EMSA.

Silvia-Adriana Țicău (S&D, RO) ha appoggiato l'estensione delle competenze dell'EMSA, in particolare l'utilizzo del pieno potenziale dei programmi EGNOS e GALILEO per la creazione di un vero spazio marittimo europeo senza barriere.

Zigmantas Balčytis (S&D, LT) ha sostenuto l'ampliamento delle competenze dell'EMSA, chiedendo nel contempo finanziamenti adeguati e una migliore cooperazione con i paesi vicini.

Josefa Andrés Barea (S&D, ES) ha appoggiato l'estensione delle competenze dell'EMSA, in particolare per quanto concerne la lotta contro la pirateria.

Gesine Meissner (ALDE/ADLE, DE) ha appoggiato l'estensione delle competenze dell'EMSA, chiedendo nel contempo finanziamenti adeguati.

Pat the Cope Gallagher (ALDE/ADLE, IR) ha appoggiato sia la delega di maggiori poteri per rafforzare e migliorare l'EMSA, poiché la recente legislazione ha esortato la Commissione a estendere le responsabilità fino ad includere le ispezioni di sicurezza e gli impianti offshore¹, sia la proposta di ampliare l'ambito di applicazione dell'EMSA al fine di assistere i paesi vicini, considerato che l'attività di ricerca e soccorso non conosce confini politici o geografici.

Siim Kallas, vicepresidente della Commissione, ha affermato che l'EMSA è una delle agenzie più efficienti e meglio funzionanti, evidenziandone tuttavia i limiti dovuti alle risorse umane e finanziarie, che in base alle circostanze attuali difficilmente godranno di un aumento significativo.

Il presidente ha quindi chiuso il dibattito. I deputati Ismail Ertug (S&D, DE) e Valdemar Tomaševski (ECR, LT) hanno inoltre presentato una dichiarazione scritta conformemente all'articolo 149 del regolamento del Parlamento europeo.

¹ Cfr. regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 15 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-17, 19-40, 42-51, 53-68, 70-83, 88, 90 e 91. Ha altresì adottato parzialmente l'emendamento 18 e l'emendamento 41. L'emendamento 69 non è stato sottoposto a votazione.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

P7_TA-PROV(2011)0581

Agenzia europea per la sicurezza marittima *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0611),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0343/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0372/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. sottolinea che il punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo², il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe applicarsi per l'estensione delle mansioni dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima; sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

¹ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68..

² GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ***adottato dopo l'incidente della petroliera Erika e il devastante versamento di petrolio da esso causato*** ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell'incidente della petroliera Prestige nel 2002, al fine di ampliare le competenze dell'Agenzia in tema di lotta contro l'inquinamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia e delle sue modalità operative.

Emendamento

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia *(in appresso: il "consiglio di amministrazione")* ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia, ***dei suoi settori di competenza*** e delle sue modalità operative.

Emendamento 4

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. *All'Agencia andrebbero* inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. *Occorrono* sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. *Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto* per i nuovi compiti *potrebbe* essere *fornito* tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agencia.

Emendamento

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale **da esso adottata nel marzo 2010**, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. **Concentrandosi al contempo sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima**, l'Agencia *dovrebbe* inoltre *vedersi* attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'Unione europea. **Dati i vincoli del bilancio dell'Unione**, sono necessari sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio **ed occorre evitare duplicazioni**. **Il fabbisogno di personale per i nuovi compiti dovrebbe** essere **soddisfatto, nella misura del possibile**, tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agencia.

Emendamento 5

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario che tale riorganizzazione sia coordinata con le agenzie degli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'Agencia ha già dimostrato che alcuni compiti, quali i sistemi di monitoraggio satellitare, possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo. Se tali sistemi possono essere attuati a sostegno di altri obiettivi strategici, ciò consente agli Stati

membri un risparmio sui propri bilanci nazionali e rappresenta un reale valore aggiunto europeo.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 3 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Per espletare in buone condizioni i nuovi compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento, è necessario un aumento anche limitato delle sue risorse. Ciò richiederà particolare attenzione durante la procedura di bilancio.

Emendamento 8

**Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le nomine nell'ambito del consiglio di amministrazione dovrebbero tenere pienamente conto dell'importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata. L'elezione del presidente e del vicepresidente dovrebbe anch'essa perseguire tali obiettivi così come la scelta dei rappresentanti dei paesi terzi.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 5**

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE.

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione *e seguire le linee guida della Commissione*. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'Unione europea, *promuovendo una politica di sicurezza marittima dell'Unione attraverso una cooperazione tecnica e scientifica con i paesi terzi.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia, adotta misure complementari efficaci dal punto di vista dei costi per sostenere la lotta contro l'inquinamento marino, ivi compreso quello provocato da impianti petroliferi e gassosi offshore. In caso di inquinamento marino in un paese terzo, la richiesta dovrebbe essere presentata dalla Commissione europea.

Emendamento 11

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'Agenzia *deve* rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

(6) L'Agenzia *dovrebbe* rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione ***e agli Stati membri*** con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca. ***Nell'ampliare i compiti dell'Agenzia, occorre prestare attenzione a garantire che i compiti siano descritti in modo chiaro e preciso, senza doppioni ed evitando qualsiasi confusione.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Alla luce dello sviluppo di nuove applicazioni, servizi innovativi e del miglioramento di applicazioni e servizi esistenti, incentrati sull'instaurazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere, l'Agenzia dovrà trarre pieno profitto dalle potenzialità offerte dai programmi EGNOS, Galileo e GMES.

Emendamento 13

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'Agenzia fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo a casi di inquinamento provocato dalle navi, onde consentire loro di adempiere agli obblighi su di essi incombenti ai sensi della direttiva 2005/35 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Tuttavia l'efficacia dell'applicazione e le sanzioni variano notevolmente benché tale inquinamento possa in teoria finire in altre acque nazionali.

¹ *GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11*

Emendamento 14

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità ***di intervento*** dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti ***mobili*** offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino. ***Questo ruolo supplementare che fornirebbe un valore aggiunto europeo sfruttando il know-how e l'esperienza dell'Agenzia dovrebbe essere sostenuto da risorse finanziarie e umane appropriate.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) In particolare, il sistema CleanSeaNet dell'Agenzia, attualmente utilizzato per fornire prove fotografiche delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, dovrebbe essere usato anche per rilevare e registrare le fuoriuscite dagli impianti costieri e offshore.

Emendamento 16

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Ai fini della realizzazione del mercato interno, è opportuno utilizzare il più possibile il cabotaggio marittimo e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle navi. Il progetto "fascia blu" contribuirà a ridurre le formalità dichiarative applicabili alle navi commerciali all'entrata e all'uscita dei porti degli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche. Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati.

(9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche ***e, in particolare, per il progetto "fascia blu"***. Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Al fine di contribuire all'istituzione di uno spazio marittimo europeo unico, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo e alla lotta contro l'inquinamento, occorre creare sinergie tra le autorità , ad esempio i servizi di guardia costiera.

Emendamento 19

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione dell'iniziativa dell'Unione denominata "e-maritime", volta a migliorare l'efficienza del settore marittimo mediante il miglior utilizzo di tecnologie informatiche, senza pregiudicare la responsabilità della autorità competenti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) Considerando che è importante che l'Europa continui ad attrarre nuovi marinai con competenze elevate per sostituire la generazione che sta andando in pensione, l'Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel promuovere la formazione marittima. In particolare dovrebbe adoperarsi per condividere le migliori prassi e favorire gli scambi tra gli istituti di formazione marittima sulla base del modello Erasmus.

Emendamento 21

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinatori, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo **a talune** operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

Emendamento

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinatori, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello di *Unione europea* con riguardo **alle** operazioni di **prevenzione e lotta contro l'inquinamento marino, favorendo lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i vari servizi di** guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base **ad esempio sulla pirateria** e sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione, produzione offshore **e trasporto** di petrolio e di gas.

Emendamento 22

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Per lottare contro il crescente rischio di pirateria nel golfo di Aden e nella parte occidentale dell'oceano indiano, occorre che l'Agenzia comunichi all'operazione Atalanta della forza navale dell'Unione europea la posizione esatta delle navi battenti bandiera dell'Unione europea che incrociano in questa zona considerata a elevatissimo rischio. Finora non tutti gli Stati membri hanno dato il loro assenso a tale attività. Il presente regolamento dovrebbe costringerli a farlo per rafforzare il ruolo dell'Agenzia nella lotta contro la pirateria.

Emendamento 23

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Nel settore del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Unione sta lavorando in stretta cooperazione con il Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Ai fini di un'efficienza massima, l'Agenzia ed il Segretariato del Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo dovrebbero cooperare il più strettamente possibile, mentre la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le opzioni per conseguire un'efficienza ancora maggiore.

Emendamento 24

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) La competenza dell'Agenzia in materia di inquinamento e di risposta agli incidenti nell'ambiente marino sarebbe utile anche per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas. L'Agenzia dovrebbe quindi assistere gli Stati membri e la Commissione in tale ambito.

Emendamento 25

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per **definire** le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.

(13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per **predisporre quanto prima possibile** le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.

Emendamento 26

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

14. I requisiti delle modalità operative dell'Agenzia *devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite* alla Commissione.

Emendamento

(14) *Al fine di adottare* i requisiti delle modalità operative dell'Agenzia per l'esecuzione di ispezioni, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione *il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Tutte queste misure al pari del contributo dell'Agenzia al coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tendere allo sviluppo di un autentico spazio marittimo europeo.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) *È opportuno tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ (regolamento finanziario), in particolare dell'articolo 185, e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria² (AII del 17 maggio 2006), in particolare del punto 47.*

¹ *GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.*

² *GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, ***nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi***, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e ***nel*** valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Emendamento

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione alla legislazione dell'Unione ***al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficiente di sicurezza e protezione marittima, utilizzando le loro capacità esistenti nel fornire assistenza, prevenire e combattere l'inquinamento marino, anche quello provocato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, sviluppare uno spazio marittimo europeo senza barriere***, monitorare tale applicazione e valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Emendamento 30

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Per garantire che*** gli obiettivi indicati all'articolo 1 ***siano*** realizzati in ***modo appropriato***, l'Agenzia ***svolge i compiti elencati*** al paragrafo 2 del presente articolo ***nei settori della sicurezza marittima e della*** protezione marittima, ***della*** prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e ***di*** intervento in caso di inquinamento marino.

Emendamento

1. Gli obiettivi indicati all'articolo 1 ***costituiscono le responsabilità principali dell'Agenzia e devono essere*** realizzati in ***via prioritaria***. ***L'attribuzione all'Agenzia delle nuove competenze elencate*** al paragrafo 2 del presente articolo ***è intesa ad evitare duplicazioni ed è soggetta alla corretta esecuzione dei compiti relativi alla*** sicurezza e ***alla*** protezione marittima, ***alla*** prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e ***all'***intervento in caso di inquinamento marino ***su richiesta degli Stati membri o della Commissione***.

Emendamento 31

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) nella fornitura di assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di controllo che le sono assegnati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti ¹;

¹GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

Emendamento 32

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *fornendole l'assistenza tecnica necessaria* per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;

c) *nell'aggiornamento e nell'elaborazione delle disposizioni necessarie* per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;

Emendamento 33

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia **come** le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione informatizzata (e-maritime), **le vie d'acqua interne**, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici **nonché** nell'analisi della sicurezza degli impianti **mobili** offshore per l'estrazione di gas e **di petrolio**;

Emendamento

d) nello sviluppo e attuazione di politiche dell'Unione europea connesse ai compiti dell'Agenzia, **in particolare quelle nel settore della sicurezza marittima nonché** le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, **il progetto "fascia blu"**, la navigazione informatizzata (e-maritime), la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici, nell'analisi della sicurezza degli impianti offshore per l'estrazione di **petrolio e di gas e nella lotta contro l'inquinamento**;

Emendamento 34

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) nello scambio di informazioni concernenti qualsiasi altra politica che può rivelarsi opportuna nella misura delle sue competenze e della sua perizia;

Emendamento 35

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) nello sviluppo e nell'attuazione di una politica volta a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei e nella promozione delle carriere marittime, tenendo conto della domanda di forza lavoro altamente qualificata nel settore marittimo dell'Unione europea.

Emendamento 36

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici ***nonché l'identificazione di temi e priorità chiave per future attività di ricerca a livello dell'UE;***

Emendamento

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici;

Emendamento 37

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) nello sviluppo di requisiti o eventuali linee guida relative alla concessione di licenze di sondaggio e produzione di petrolio e gas in ambiente marino e, in particolare, i relativi aspetti di protezione ambientale e civile;

Emendamento 38

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati

membri, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime¹, fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera;

¹ *GU L 131, del 28.5.2009, pag. 47.*

Emendamento 39

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) assistere la Commissione nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi¹ e consigliarla nell'applicazione e nell'attuazione dell'articolo 10 del predetto regolamento;

¹ *GU L 131, del 28.5.2009, pag. 11.*

Emendamento 40

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della

nel settore della protezione civile dell'*UE* istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento.

protezione civile dell'*Unione europea* istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento ***mettendo a disposizione i mezzi tecnici appropriati.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) raccogliere ed analizzare i dati relativi alle qualifiche e all'occupazione della gente di mare onde permettere lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione della gente di mare a livello europeo;

Emendamento 42

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) coordinare i programmi degli istituti di formazione onde garantirne l'armonizzazione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) facilitare l'istituzione di un sistema di scambi di tipo Erasmus tra istituti di formazione marittima;

Emendamento 44

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quinquies) fornire competenza tecnica nel settore della costruzione navale o in qualsiasi altra pertinente attività connessa con il traffico marittimo, onde sviluppare l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e garantire un elevato livello di sicurezza;

Emendamento 45

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) appoggiare le azioni da essi intraprese in materia di lotta ai traffici illeciti e gli atti di pirateria, fornendo dati ed informazioni suscettibili di agevolare tali operazioni e, in particolare, avvalendosi dei suoi sistemi di identificazione automatica delle navi e immagini satellitari;

Emendamento 46

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) sviluppare e attuare una politica macroregionale dell'Unione inerente ai settori di attività dell'Agenzia;

Emendamento 47

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'*UE* in termini di conoscenze acquisite;

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri ***che lo richiedono*** nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'*Unione europea* in termini di conoscenze acquisite. ***A tale proposito l'Agenzia è invitata ad assistere gli Stati membri nelle indagini relative ad incidenti che interessano gli impianti marittimi (costieri e offshore), tra cui quelli che interessano gli impianti petroliferi e gassiferi, e gli stessi Stati membri sono invitati alla massima e tempestiva collaborazione con l'Agenzia;***

Emendamento 48

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) per quanto riguarda le fuoriuscite di petrolio dagli impianti, l'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione utilizzando il

suo servizio CleanSeaNet per monitorare la portata e l'impatto ambientale di tali fuoriuscite;

Emendamento 49

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) in relazione agli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, nel valutare le modalità degli Stati membri in materia di piani di risposta e preparazione all'emergenza e nel coordinare la risposta all'inquinamento da idrocarburi in caso di incidente;

Emendamento 50

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) per quanto riguarda gli impianti offshore, nel garantire il controllo da parte di un terzo indipendente degli aspetti marittimi relativi alla sicurezza, alla prevenzione, alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione degli imprevisti;

Emendamento 51

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia **e l'efficienza a livello di costi** delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'Agenzia elabora una sintesi annuale degli "incidenti marittimi", comprendente gli "incidenti pericolosi" e i "quasi incidenti", sulla base delle informazioni fornite dagli organismi competenti degli Stati membri. Tale sintesi è messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio a scadenza annuale.

Emendamento 53

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa *UE* pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato *e* ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Emendamento

5. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa *unionale* pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato, *ove opportuno*, e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Emendamento 54

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua ispezioni negli Stati membri.

Emendamento

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia *coadiuva la Commissione nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale ed* effettua ispezioni negli Stati membri, *su richiesta della Commissione.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le modalità operative dell'Agenzia per

Emendamento

2. Le modalità operative dell'Agenzia per lo

lo svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'**articolo 23, paragrafo 2**.

svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'**articolo 23, paragrafo 1**.

Emendamento 56

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri.

Emendamento

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia **e l'efficienza a livello di costi** delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri **e la rende accessibile al pubblico in un formato, di facile accesso, compreso il formato elettronico**.

Emendamento 57

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, **previo** accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace.

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l'accordo **e la cooperazione** degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace, **rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali già impegnate in misure di prevenzione, definendo l'esatta portata delle attività del centro regionale ed evitando nel contempo inutili oneri finanziari**.

Emendamento 58

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

-a) la lettera b è sostituita dalla seguente:

"b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;"

Emendamento 59

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto **del parere** della Commissione;

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto **dei pareri del Parlamento europeo e** della Commissione;

Emendamento 60

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la lettera h è sostituita dalla seguente:

"h) esercita le proprie funzioni in materia

di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;";

Emendamento 61

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis – lettera a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) l'articolo 11, è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di sicurezza marittima, sicurezza in generale e di reazione all'inquinamento marino. Essi dispongono altresì di esperienza e competenze tecniche nel campo della gestione finanziaria in generale, dell'amministrazione e della gestione del personale.";

Emendamento 62

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) è inserito un nuovo comma 2 bis:

"I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza.

Essi dichiarano, in ciascuna riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza rispetto ai punti iscritti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti.";

Emendamento 63

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis – lettera c (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.";

Emendamento 64

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis – lettera d (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Tale partecipazione non pregiudica la quota di voti dei rappresentanti della Commissione in seno al Consiglio di amministrazione.";

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis. Il principio dell'uguaglianza di genere è rispettato anche nell'elezione del presidente e del vicepresidente.";

Emendamento 65

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) all'articolo 14, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Ogni rappresentante di uno Stato membro deve detenere una quota uguale del 75 per cento dei voti totali. Ogni rappresentante della Commissione deve detenere una quota uguale del 25 per cento dei voti totali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.";

Emendamento 66

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione **europea e della commissione competente del Parlamento europeo** almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

Emendamento 67

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 - lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a bis

Testo della Commissione

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

Emendamento

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione **e delle commissioni competenti del Parlamento europeo**;

Emendamento 68

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a ter

Testo della Commissione

a ter) elabora il programma di lavoro annuale e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento

a ter) elabora il programma di lavoro annuale, **con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività**, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. **Il direttore esecutivo risponde positivamente a qualsiasi invito della commissione competente del Parlamento europeo a presentare il programma di lavoro annuale e a procedere a uno scambio di opinioni sullo stesso.** Adotta le misure necessarie per darvi attuazione **e** risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento 70

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;'

Emendamento

d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. ***A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti.*** Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Stabilisce procedure di valutazione che rispondano a criteri professionali riconosciuti;

Emendamento 71

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché

gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento *provocato dalle navi* e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. ***Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della nomina formale.*** Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento 72

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di **tre anni**. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di **cinque anni**. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. ***Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima del rinnovo formale del mandato.*** Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Emendamento 90 e 73

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento **provocato dalle navi** e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. I capi dipartimento sono nominati, **nel rispetto del principio dell'uguaglianza di genere**, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.";

Emendamento 75

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) all'articolo 18, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto [...] di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto [...] di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.";

Emendamento 76

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater) all'articolo 18, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.";

Emendamento 77

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

Emendamento

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento, ***facendo il punto sulla sua pertinenza, la sua efficacia e il suo rendimento***. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

Emendamento 78

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La valutazione è volta a esaminare l'utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l'efficacia dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo";

Emendamento 79

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter – (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Studio di fattibilità

Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità relativo a un sistema di coordinamento dei servizi nazionali di guardia costiera, che precisi i costi e i vantaggi di un siffatto sistema.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa."

Emendamento 80

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 - punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22ter

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Entro [tre] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l'Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatili dal presente regolamento e se sia il caso di estendere ulteriormente i suoi obiettivi o compiti. La relazione comprende in particolare:

a) un'analisi degli aumenti di efficacia conseguiti grazie ad un'integrazione più spinta dell'Agenzia e del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;

b) informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/35/CE e informazioni statistiche dettagliate sulle sanzioni che sono state applicate.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";

Emendamento 81

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23bis relativo alle modalità operative dell'Agenzia per l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 82

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.'

Emendamento

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 23bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
- 3. La delega di poteri di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio***

hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";